



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
numero **170** del **26-10-2015**

**OGGETTO:**

RAPPORTI COMUNE DI SALA CONSILINA – CONSORZIO DI BACINO SA/3: PRESA D'ATTO E CONCLUSIONE RAPPORTI DI SERVIZIO.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Ottobre con inizio alle ore 18:45 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**PREMESSO che :**

- il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale) disciplina l'organizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani, in particolare: l'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti; l'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti; l'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie; l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara;

- l'art. 32 bis L.R. Campania n.4 del 2007 - nella formulazione antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità (secondo cui "Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi") - con conseguente cessazione dei consorzi obbligatori;

- l'art. 20 L.R. Campania n. n. 4 del 2007 - secondo cui : "1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. 2. Alla provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3. La regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti. 4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini prevedendo: a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite; b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini; c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata" - con conseguente trasferimento alle Province dell'esercizio delle competenze degli enti consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti;

- l'art. 186 bis della legge 191/2009 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilito che le regioni attribuiscano con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

- l'art. 11 D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2010, n. 26, relativo al conferimento ai Presidenti delle Province delle funzioni e dei compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- l'art. 12 D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2010, n. 26, relativo alla nomina di un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse facenti capo ai consorzi obbligatori ed alle loro articolazioni societarie. In particolare, tale ultima disposizione prevede l'immediato passaggio delle funzioni amministrative del Consorzio in capo ad un soggetto liquidatore nominato dal Presidente della Provincia *"Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi"*;

- L'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ne prefigura l'individuazione da

parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi.

- la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 "*Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania*", pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;

- la Regione Campania ha delineato, pertanto, con la L.R. 05/2014 una nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio che prevede la costituzione degli A.T.O e, all'interno degli stessi, la costituzione degli S.T.O. a cui sarà demandata la competenza esclusiva in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

**VISTO** l'art. 6 della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ed in particolare i seguenti commi :

- comma 1 che "Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.";

- comma 2 che "I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011.";

- comma 12 che "I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2;

**CONSIDERATO** che la stessa legge regionale ha individuato nella convenzione prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 lo strumento giuridico per l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio loro attribuite, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

**CONSIDERATO** che la Regione Campania al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni dell'art.11, c. 1, della LR 5/2014, con Delibera di Giunta Regionale n.84 del 28.03.2014, ha adottato lo schema tipo di convenzione regolante i rapporti tra comune e ATO;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/6/2014 è stato stabilito di : "*1.di approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. Salerno per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso; 2.di aderire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L.r. 28 marzo 2007, n. 4, all'ATO SALERNO demandando al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1); 3. di proporre, in sede di riunione di conferenza di ambito e di assemblea ristretta del Sistema Territoriale Operativo di cui farà parte il Comune di Sala Consilina che, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 5/2014, per i Comuni che esercitano in maniera economica, efficiente ed efficace il*

*servizio di raccolta, trasporto e conferimento di tutte le frazioni di rifiuti in maniera diretta, l'affidamento del servizio riguarderà solo ed esclusivamente le restanti fasi del ciclo integrato; 4) di chiedere che venga garantito il livello occupazionale esistente; 5) di chiedere la istituzione dello STO tenendo conto delle peculiarità territoriali e della particolarità del territorio della Provincia di Salerno con particolare riferimento alle caratteristiche omogenee dei vari territori; 6) di chiedere che nella definizione delle tariffe si tenga conto della virtuosità del territorio e dei livelli precedenti di imposizione tributaria; 7) di precisare che l'approvazione della presente non costituisce acquiescenza alla proposta di bozza di convenzione proposta ed approvata dalla Regione Campania, ritenendo di riservare al Comune di Sala Consilina la possibilità di procedere ad eventuale e successiva revoca della medesima, qualora, dalla prima o dalle successive riunioni di ambito tra tutti i Comuni interessati, dovessero emergere eventuali proposte di modifica e di integrazioni finalizzate al miglioramento del sistema organizzativo della gestione rifiuti;..”*

**PRESO ATTO** che il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U.l. - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2014), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. '11, recante: Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Art. 1 comma 6 proroga l'attività dei consorzi di bacino al 31.12.2015;

**EVIDENZIATO**, in merito alla gestione concreta del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 12.07.2000 fu approvato il progetto operativo per la raccolta differenziata integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sala Consilina;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 22.09.2000 fu avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, rinviando ad apposita ordinanza la data dell'effettivo inizio della raccolta differenziata integrata;
- con Ordinanza Sindacale n. 42 del 27.09.2000 furono disposte le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, secondo un calendario settimanale definito nello stesso atto e secondo il modello di gestione (“porta a porta”) delineato ed approvato con le deliberazioni giuntali n. 139/2000 e n. 176/2000;
- fin da subito nei servizi di raccolta differenziata integrata fu impiegato personale dipendente del Consorzio di Bacino SA/3 avente sede in S. Rufo (SA) alla via Camerino – partita IVA 00317680650, costituito ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, per la gestione del ciclo dei rifiuti, e che con il medesimo Consorzio furono attivati altri rapporti di servizio per la gestione della raccolta differenziata;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell'11/3/2011, a seguito di trasmissione della nota prot. 16/04.01.2011 (protocollo Comune 135/05.01.2011) del Consorzio di Bacino SA/3 con sede alla via Camerino in San Rufo (SA) e della nota prot. 433/31.01.2011 (protocollo Comune 1299/31.01.2011) della Ergon s.p.a. con sede alla via Camerino in San Rufo (SA) con le quali, rispettivamente, si comunicava la cessione del ramo d'azienda relativo al ciclo dei rifiuti alla Ergon s.p.a., società controllata del Consorzio, e l'acquisizione da parte della Ergon s.p.a. del ramo di azienda relativo al ciclo dei rifiuti con subentro nei contratti a suo tempo stipulati dal Comune con il soggetto cedente (Consorzio di Bacino SA/3), è stata ritenuta tale cessione di ramo d'azienda in contrasto con quanto disposto dall'art. 11 comma 2-ter della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, in quanto infrangeva la continuità gestionale attribuita dal Legislatore ai Comuni “secondo le attuali modalità e forme procedurali”, anche perché posta in essere da soggetto giuridico (Consorzio di Bacino SA/3) in liquidazione ed in vigenza dei poteri di un commissario liquidatore;

- che con la citata deliberazione della Giunta n.35/2011 veniva, altresì, considerato che “*l’avvio della procedura di liquidazione del Consorzio di Bacino SA/3, nell’ambito del passaggio delle competenze dell’intero ciclo integrato dei rifiuti all’Amministrazione Provinciale per il tramite della società EcoAmbiente Salerno s.p.a., in uno con l’impossibilità di riconoscere la novazione o costituzione di un rapporto giuridico ex novo alla luce della cessione di ramo d’azienda da Consorzio di Bacino SA/3 a Ergon s.p.a., sono condizioni necessarie e sufficienti per indurre l’Amministrazione Comunale a compiere tutti gli atti necessari per la gestione ordinaria delle attività di propria competenza, nel rigoroso rispetto della competenza temporale del 31.12.2011, fissata dall’art. 1-bis della Legge n. 1/2011 di conversione del Decreto Legge n. 196/2010*”;

#### **RILEVATO:**

- che , pertanto, l’Amministrazione ha da subito non riconosciuto la cessione del ramo rifiuti d’azienda dal Consorzio di Bacino SA/3 alla società Ergon s.p.a eccependone l’illegittimità;
- che tale illegittimità è stata confermata successivamente dai giudici amministrativi del TAR Lazio – Sezione Seconda Quater con sentenza n. 8543/12 che ha annullato la delibera n.115 del 22/12/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino Salerno 3 dava il via libera alla cessione all’Ergon spa del ramo rifiuti di azienda dello stesso Consorzio;-
- che per lo stesso motivo con Decreto Dirigenziale Dipartimento 52 Regione Campania n.304 del 11/12/2014 è stato preso atto della nota dell’Amministrazione Provinciale di Salerno del 27/11/2014 prot.n. 0805921 con la quale comunicava l’impossibilità ad esprimere nulla osta al rilascio della voltura dell’autorizzazione dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Polla (SA) Zona PIP Località Sant’Antuono , foglio 41 particella 881, in favore della società Ergon spa per effetto della citata sentenza del giudice amministrativo;

#### **DATO ATTO che:**

- solo al fine di tutelare il livello occupazionale dei dipendenti del Consorzio di Bacino SA/3 fatti transitare incautamente nella società Ergon spa a seguito dell’illegittima cessione del ramo di azienda, questa Amministrazione in data 7 agosto 2014, presso la Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo, su richiesta dell’organizzazione sindacale F.I.L.A.S., ha partecipato all’incontro , presieduto dal rappresentante della Prefettura – con Ergon s.p.a., società partecipata del Consorzio SA/3, al fine di esperire il tentativo preventivo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, come modificato ed integrato dalla legge 83/2000, e definire il contributo dovuto da questo Ente al Consorzio di Bacino SA/3 per la gestione del servizio della quota parte della raccolta differenziata svolta sul suo territorio comunale;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 06.10.2014, è stato preso atto del tentativo preventivo di conciliazione e dell’accordo in Prefettura con cui l’Ente si è impegnato a riconoscere nel limite di euro 8.000,00 il pagamento mensile del contributo per la gestione del servizio della quota parte della raccolta differenziata svolta dal Consorzio SA/3;
- che questo Comune, pertanto, ha avuto come unico interlocutore soltanto il CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3 cui ha provveduto a liquidare i corrispettivi del servizio ricevuto sull’IBAN dallo stesso comunicato e non la sua partecipata Ergon spa;
- che, infatti, questo Ente ha regolarmente ottemperato all’impegno del pagamento mensile a favore del Consorzio Bacino SA/3 del contributo di euro 8.000,00 fino al mese di gennaio 2015,

ovvero fino a quando il Consorzio di Bacino SA/3 ha gestito la quota parte del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in questa città;

#### **RILEVATO che :**

- dal mese di febbraio 2015 il Consorzio di Bacino SA/3 non ha più regolarmente gestito la quota parte del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in questa città mediante la società partecipata Ergon, dal momento che le n. 4 unità lavorative solitamente impiegate nel servizio sono state dapprima collocate in cassa integrazione e poi impiegate a tempo parziale;
- le anzidette scelte (collocazione in cassa integrazione, impiego a tempo parziale) non sono mai state ufficialmente comunicate a questo Ente, al quale hanno recato e recano nocumento nell'organizzazione complessiva del ciclo di raccolta differenziata dei rifiuti,
- le anzidette scelte unilaterali costituiscono palese infrazione alla normativa vigente, alla convenzione che regola i rapporti tra Ente ed il Consorzio di Bacino SA/3 oltre che disattendere il citato accordo del 7 agosto 2014 presso la Prefettura di Salerno;
- le anzidette infrazioni sono state formalmente contestate al Consorzio di Bacino SA/3 – mediante note prot. 4079 del 16.03.2015 e 10175 del 18.06.2015 a firma del responsabile dei servizi ecologici, rimaste inesitate;

#### **RITENUTO**

- alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto delle scelte operate unilateralmente dal Consorzio di Bacino SA/3 e, pertanto, di ritenere concluso ogni rapporto di servizio con lo stesso atteso che è stato prima sospeso e poi interrotto senza alcun preavviso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con decorrenza 19 settembre 2015;
- di dover riorganizzare, conseguentemente, la quota parte del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in questa città prima svolti dal Consorzio di Bacino SA/3, nell'ambito della riorganizzazione complessiva del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31.07.2014 e secondo le “Linee d’indirizzo per la riorganizzazione dei servizi ecologici ed, in particolare, del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21.04.2015;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,

1. di prendere atto della scelta operata unilateralmente dal Consorzio di Bacino SA/3 in ordine all’interruzione del servizio della quota parte della raccolta differenziata sul territorio di questo Comune, scelta che costituisce palese infrazione alla normativa vigente, alla convenzione all’epoca stipulata tra questo Ente e lo stesso Consorzio oltre che all’accordo sottoscritto il 7 agosto 2014 presso la Prefettura di Salerno a tutela del livello occupazionale dei dipendenti fatti transitare dal Consorzio di Bacino SA/3 alla Ergon spa in base alla cessione di ramo di azienda mai accettata da questo Ente in quanto basata su presupposti di evidente illegittimità confermata successivamente dai giudici amministrativi del TAR Lazio – Sezione Seconda Quater con sentenza n. 8543/12 che ha annullato la delibera n.115 del 22/12/2010 con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio

Centro Sportivo Meridionale Bacino Salerno 3 dava il via libera alla cessione all'Ergon spa del ramo rifiuti di azienda dello stesso Consorzio;

2. di ritenere concluso ogni rapporto di servizio con il Consorzio di Bacino SA/3 che di fatto ha interrotto senza nessuna comunicazione il pubblico servizio abbandonando il cantiere di Sala Consilina dal 19 settembre 2015;
3. di riorganizzare, pertanto, al fine di garantire un servizio pubblico essenziale quale il servizio di igiene urbana che sia qualitativamente e quantitativamente eccellente la quota parte del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito della riorganizzazione del servizio di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31.07.2014 e secondo le "Linee d'indirizzo per la riorganizzazione dei servizi ecologici ed, in particolare, del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21.04.2015 dando mandato di attivare ogni attività utile per sopperire al disagio creato dal Consorzio di bacino SA/3;
4. di dare mandato al Responsabile P.O. Settore Polizia Locale – Ecologia, per la trasmissione ufficiale del presente atto al Consorzio di Bacino SA/3 nonché per opportuna conoscenza alla Prefettura di Salerno;
5. di riservarsi, comunque, di procedere all'indizione di apposita gara ad evidenza pubblica per la complessiva gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani per la scelta del miglior contraente in ottemperanza ai principi comunitari in materia e fermo restando che l'affidamento avrà termine non appena gli STO costituiti affideranno, secondo legge, il servizio de quo;

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto "Rapporti Comune di Sala Consilina - Consorzio Bacino SA/3 : presa d'atto conclusione rapporto di servizio";

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile P.O. del Settore proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto BARATTA GIAN MAURO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 14-10-2015

**IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA**  
f.to BARATTA GIAN MAURO



---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO CAVALLONE FRANCESCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO PISANO LUCIO

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li, 28-10-2015

Il Segretario Comunale

F.TO PISANO LUCIO

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

**Li, 28-10-2015**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li,

F.TO IL MESSO COMUNALE

---

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-10-2015 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 28-10-2015

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

---